

DETERMINA N. 23/GIU DEL 15 SETTEMBRE 2025

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona, quale Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, ed il Comune di Civitanova Marche per la realizzazione del progetto "Orchestra Parallela: suoni che uniscono".

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce a questa determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto indicati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTI gli articoli 1 e 10, comma 1 e comma 2, lettere a) e h) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTA l'attestazione in ordine alla regolarità contabile della responsabile della posizione di elevata qualificazione "Risorse finanziarie" dell'Assemblea legislativa regionale prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DATO ATTO che è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

DETERMINA

1. di approvare lo schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona, quale Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, ed il Comune di Civitanova Marche per la realizzazione del progetto "Orchestra Parallela: suoni che uniscono" che, allegato a questa determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa, derivante dall'accordo di cui al punto 1, quantificata complessivamente nell'importo massimo preventivato di euro 7.500,00 (settemilaecinquencento/00), trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003 del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2025;
3. di dare mandato al responsabile del procedimento del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.

Giancarlo Giulianelli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 15;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). Articolo 7, comma 4;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona). Articoli 1 e 10 comma 1 e comma 2, lettere a) e h);
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia). Articolo 3, comma 1;
- deliberazione amministrativa dall'Assemblea legislativa regionale n. 81 del 23 dicembre 2024 (Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 dell'Assemblea legislativa regionale);
- legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027);
- deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale n. 514/176 del 14 gennaio 2025 (Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 del Consiglio regionale. Modifica del documento tecnico di accompagnamento di spesa e aggiornamento delle previsioni di competenza e di cassa 2025);
- determina del Garante regionale dei diritti della persona n 26/GIU del 27 settembre 2024 (Programma di attività del Garante regionale dei diritti della persona per l'anno 2025).

Motivazione

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale ufficio è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti (articolo 10, comma 1, della legge regionale 23/2008).

Nello svolgimento di questi compiti, in particolare, per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché la partecipazione e coinvolgimento dei cittadini di minor età alla vita pubblica nei luoghi di relazione (articolo 10, comma 2, lettere a) e h) della legge regionale 23/2008). In particolare, il Garante si attiva anche per prevenire situazioni di disagio e per promuovere il benessere psico-fisico dei minori, anche con disabilità, per favorirne un positivo sviluppo emotivo e relazionale nonché per facilitarne occasioni di sana socialità all'interno delle comunità cittadine.

Peraltro nel programma di attività per l'anno 2025 (approvato dal Garante con determina n. 26/GIU del 27 settembre 2024), all'interno dell'area promozione dei diritti, è previsto che il Garante continui a sostenere quelle Amministrazioni comunali che propongono progetti che, per finalità e metodologie di realizzazione, intendano promuoverle come comunità educatrici

e comunità inclusive.

Dal canto suo, il Comune di Civitanova Marche (di seguito denominato Comune), nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e del rispetto delle sue finalità statutarie e obiettivi istituzionali promuove politiche a favore dei minori, sostenendo i loro diritti, la crescita e la dignità, favorendo l'integrazione sociale e l'accesso dei minori con disabilità ai servizi educativi, culturali e sociali nonché a intervenire anche per eliminare le cause di emarginazione e disagio giovanile, in linea con le normative nazionali e internazionali e facendo propri i principi delle convenzioni adottate dall'UNICEF e dall'ONU (articolo 4 dello Statuto comunale).

E' così che, all'interno del su richiamato quadro ordinamentale, si inserisce il progetto "Orchestra Parallela: Suoni che Uniscono" che il Comune di Civitanova Marche ha proposto al Garante in data 26 agosto 2025 al fine di realizzarlo in collaborazione per l'anno 2025, così come illustrato nella scheda progettuale di cui all'Allegato 1, nei suoi contenuti, obiettivi e risultati attesi, nonché sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantirne la corretta attuazione (nota acquisita agli atti con protocollo n. 1078 del 1° settembre 2025 e con protocollo n. 1151 del 12 settembre 2025 in sostituzione del precedente).

L'iniziativa si rivolge a minori e adolescenti di età compresa tra gli 8 e i 17 anni, con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/1992 e/o con disturbi dello spettro autistico, individuati dai servizi sociali del Comune in collaborazione con le associazioni del territorio e offre loro l'opportunità di partecipare a un percorso musicale strutturato e integrato.

In particolare, il progetto si sostanzia nella costituzione di un'orchestra inclusiva, in cui i minori partecipanti, affiancati da musicisti professionisti, saranno coinvolti in attività di musicoterapia, sia individuali che di gruppo, con un approccio orientato a valorizzare le capacità espressive e relazionali di ciascun partecipante, favorendo in tal modo il loro benessere psicofisico e al contempo l'integrazione sociale, la crescita personale e la condivisione tra pari.

Il progetto si concluderà con un concerto finale aperto al pubblico, accompagnato da una mostra multimediale, per restituire e valorizzare l'esperienza vissuta e diffondere un messaggio concreto di inclusione.

L'obiettivo generale del progetto si conferma essere quello di promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché la partecipazione e coinvolgimento dei cittadini di minor età alla vita pubblica nei luoghi di relazione.

Gli obiettivi specifici del progetto sono:

- promuovere il benessere emotivo e psico-fisico dei minori con disabilità, migliorando le abilità comunicative e relazionali, attraverso la musicoterapia e le attività orchestrali;
- stimolare l'autostima e l'autoefficacia nei minori con disabilità;
- favorire l'integrazione sociale dei minori con disabilità favorendo la collaborazione con gli altri;
- contrastare stereotipi e pregiudizi verso la disabilità attraverso eventi aperti alla comunità.

I risultati che si attendono, quindi, dalla realizzazione del progetto sono:

- progressi nella comunicazione ed incremento dell'interazione tra pari durante le attività;
- coinvolgimento attivo e aumento della partecipazione volontaria con feed back positivi da parte degli educatori e familiari;
- aumento dell'inclusione spontanea dei minori con altre persone;
- sensibilizzazione della comunità sulla disabilità e sul valore della diversità.

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3 della medesima legge, mentre il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) specifica che la cooperazione tra Enti non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Pertanto, sulla base del su richiamato quadro normativo e fattuale il Garante ha ritenuto particolarmente interessante il suddetto progetto per quanto attiene precipuamente le sue competenze e funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza ed intende pertanto approvare il relativo schema di accordo di cui all'allegato A) nonché la relativa quantificazione degli oneri finanziari a suo carico, pari ad un importo complessivo massimo di euro 7.500,00 (settemilaecinqucento/00).

In merito, detta spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003 del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2025.

Si dà mandato infine al responsabile del procedimento di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata in questo documento istruttorio è stata predisposta questa determina.

Il sottoscritto, infine, visti gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Cinzia Ceccaroli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista da questa determina con riferimento alla disponibilità esistente alla data del 15 settembre 2025 per euro 7.500,00 (settemilaecinquecento/00), nello stanziamento del capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027, annualità 2025, dell'Assemblea legislativa regionale.

La responsabile della Posizione organizzativa di elevata qualificazione
Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia).

Il sottoscritto, infine, visti, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 5 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Questa determina si compone di n. 12 pagine di cui n. 7 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

ALLEGATO A

Schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Civitanova Marche per la realizzazione del progetto "Orchestra Parallela: Suoni che Uniscono".

TRA

Il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti propri dell'Ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato "Garante", con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, codice fiscale 80006310421, rappresentato dal medesimo Garante, Giancarlo Giulianelli,

E

il Comune di Civitanova Marche, di seguito denominato "Comune", con sede in Piazza XX Settembre n. 93, codice fiscale 00262470438, rappresentato dal legale rappresentante il Sindaco, Fabrizio Ciarapica

congiuntamente indicati come le "Parti"

VISTI

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e il comma 4 dell'articolo 7 del legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

PREMESSO che

- le Parti hanno in comune l'interesse a realizzare il Progetto "Orchestra Parallela: Suoni che Uniscono":

a) il Garante, quale Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in quanto tenuto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettere a) e h) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minor età alla vita pubblica nei luoghi di relazione;

b) il Comune in quanto tenuto, nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e del rispetto delle sue finalità statutarie e obiettivi istituzionali, a promuovere politiche a favore dei minori, sostenendo i loro diritti, la crescita e la dignità, a favorire l'integrazione sociale e l'accesso dei minori con disabilità ai servizi educativi, culturali e sociali, intervenendo anche per eliminare le cause di emarginazione e disagio giovanile, in linea con le normative nazionali e internazionali e facendo propri i principi delle convenzioni adottate dall'UNICEF e dall'ONU. Il Comune ispira altresì la propria azione ai principi della programmazione e della partecipazione, valorizzando l'apporto dei singoli e delle formazioni sociali, ed in particolare delle organizzazioni di volontariato e tutti gli altri organismi operanti senza scopo di lucro, favorendo e promuovendo la loro partecipazione all'elaborazione delle decisioni inerenti gli interessi da loro rappresentati;

- le Parti possiedono conoscenze e dispongono di risorse umane, finanziarie e strumentali per poter realizzare il Progetto oggetto di questo accordo;
- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione al fine di realizzarlo;
- il Garante ed il Comune rispettivamente con determina n. ____ del ____, con deliberazione di Giunta comunale n. ____ del ____ hanno approvato il relativo schema di accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questo accordo.

Articolo 2
(Oggetto e finalità)

1. L'accordo ha per oggetto l'attività di interesse comune relativa alla realizzazione del progetto "Orchestra Parallela: Suoni che Uniscono" (di seguito denominato Progetto) che, allegato a questo accordo sotto il numero 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3
(Impegni delle parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire l'attuazione delle azioni espressamente indicate ai commi 2, 3 e 4.
2. Il Comune assume il ruolo di Responsabile del Progetto e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione dello stesso e a raggiungere gli obiettivi previsti, in particolare a:
 - a) supervisionare, monitorare e coordinare la realizzazione del Progetto in tutte le sue fasi, mediante l'impiego del proprio personale;
 - b) trasmettere, alla conclusione del Progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nonché ogni dato e informazione richiesti in merito all'attuazione dello stesso.
3. Il Garante, mediante l'impiego del proprio personale, si impegna a:
 - a) assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
 - b) collaborare al buon andamento del Progetto;
 - c) monitorare la partecipazione e lo stato di soddisfazione.
4. Il Garante assicura, altresì, al Comune di Civitanova Marche a titolo di concorso delle spese sostenute per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto, l'importo massimo di euro 7.500,00 (settemilaecinquecento/00). L'importo di tale compartecipazione finanziaria è erogato, previa trasmissione al Garante, delle seguente documentazione:
 - relazione dettagliata sull'attività complessivamente svolta e sui risultati raggiunti, sottoscritta dal Responsabile del Progetto per il Comune indicata alla lettera b) del comma 2;
 - relazione contenente i dati descrittivi ed economici delle spese sostenute, suddivise

per oggetto di spesa, in conformità al progetto presentato. Tale relazione, sottoscritta dal Responsabile del Progetto per il Comune, deve essere corredata dalle copie quietanziate dei documenti giustificativi delle spese, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale.

Articolo 4
(Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'Accordo, nel rispettivo ambito di competenza:
- a) per il Garante, il Garante medesimo, Giancarlo Giulianelli;
 - b) per il Comune di Civitanova Marche, il Sindaco, Fabrizio Ciarapica.

Articolo 5
(Durata dell'accordo)

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.

Articolo 6
(Attività di comunicazione del Progetto e dei suoi risultati)

1. La pubblicizzazione del Progetto e dei risultati raggiunti è effettuata nelle modalità e nei termini stabiliti nel Piano di comunicazione indicato nel Progetto presentato. In particolare, nell'esercizio dell'attività di comunicazione istituzionale, le Parti devono dare evidenza all'Accordo facendone espressa menzione ed i loghi delle Parti devono essere sempre apposti nel materiale grafico diffuso.

Articolo 7
(Recesso)

1. Alle Parti è data facoltà di recesso da questo accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile.

Articolo 8
(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti o circostanze di cui vengano a conoscenza in occasione della realizzazione del Progetto, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.
2. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ed effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e finalità oggetto dell'accordo, nella piena e totale osservanza della normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101).

Articolo 9
(Responsabilità)

1. Ciascuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o

infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dall'accordo.

Articolo 10
(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede delle altre Parti o presso i luoghi in cui si svolgono le attività progettuali, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita nella normativa richiamata, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 11
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione dell'accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito dall'accordo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 13
(Registrazione e sottoscrizione)

1. L'accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.
2. L'accordo è sottoscritto con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Garante regionale dei diritti della persona

Giancarlo Giulianelli

Il Sindaco del Comune di
Civitanova Marche
Fabrizio Ciarapica

SCHEDA PROGETTO

DENOMINAZIONE	"Orchestra Parallela: suoni che uniscono"
OBIETTIVI	OBIETTIVO GENERALE: promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché la partecipazione e coinvolgimento dei cittadini di minor età alla vita pubblica nei luoghi di relazione. OBIETTIVI SPECIFICI: -promuovere il benessere emotivo e psico-fisico dei minori con disabilità, migliorando le abilità comunicative e relazionali, attraverso la musicoterapia e le attività orchestrali; - stimolare l'autostima e l'autoefficacia nei minori con disabilità; - favorire l'integrazione sociale dei minori con disabilità favorendo la collaborazione con gli altri; - contrastare stereotipi e pregiudizi verso la disabilità attraverso eventi aperti alla comunità.
DESCRIZIONE	L'idea progettuale nasce dalla necessità di garantire il benessere dei minori adolescenti con disabilità attraverso la loro inclusione in un percorso musicale strutturato che prevede la costituzione di una orchestra abbinata a sessioni di musicoterapia, creando uno spazio di espressione, integrazione sociale e miglioramento del benessere psico-fisico per persone con e senza disabilità. L'attività progettuale offre ai partecipanti sostanzialmente dieci sedute di musicoterapia e dieci incontri di prove orchestrali nonché la possibilità di esibirsi in un concerto finale. In particolare l'iniziativa si articola in tre successive fasi: Fase I. Sedute di musicoterapia individuali e di gruppo. Nel corso delle sedute i partecipanti con disabilità a livello emotivo e relazionale saranno aiutati a sviluppare le loro abilità musicali e comunicative lavorando prima individualmente su obiettivi specifici (miglioramento della comunicazione, gestione delle emozioni, rilassamento,

	ecc.), poi in sessioni di gruppo con attività di improvvisazione musicale e ascolto per promuovere l'integrazione sociale, la collaborazione e la coesione. Gli strumenti utilizzati dai musicoterapeuti saranno strumenti ritmici (tamburelli, maracas, tamburi), strumenti melodici semplici (xilofoni, flauti dolci), canto e voce. Fase II. Prove orchestrali. L'attività di questa seconda fase è finalizzata a costituire un'orchestra composta da persone con e senza disabilità, che suonino insieme con l'aiuto di musicoterapeuti e musicisti professionisti (ogni partecipante sceglierà uno strumento musicale su cui concentrarsi con lezioni individuali o di gruppo). Nel corso delle prove i partecipanti lavoreranno insieme per preparare un repertorio musicale semplice ma significativo, che potrà spaziare dalla musica classica ai brani moderni adattati. I musicisti professionisti e i partecipanti senza disabilità avranno il compito di guidare e sostenere i membri con disabilità, creando un ambiente di mutuo supporto. Fase III. Concerto finale. L'orchestra parallela si esibirà in un concerto finale aperto al pubblico, dimostrando il potere dell'inclusione e della musica come strumento di integrazione sociale. Nel luogo dell'evento sarà allestita anche una mostra video-fotografica con testimonianze del percorso fatto dai partecipanti. Le attività si svolgeranno presso il centro musicale "Il Palco" con inizio ad ottobre 2025 e termine al 31 dicembre 2025.
DESTINATARI FINALI DELLE AZIONI PROGETTUALI	Minori con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/1992 e/o con disturbi dello spettro autistico, di età compresa tra gli 8 e i 17 anni non ancora compiuti, individuati dai Servizi sociali del Comune in collaborazione con le associazioni locali del territorio.
EVENTUALI DESTINATARI INTERMEDI DELLE AZIONI PROGETTUALI	Famiglie dei partecipanti; cittadini partecipanti.
RISULTATI ATTESI	-Progressi nella comunicazione ed incremento dell'interazione tra pari durante le attività; -coinvolgimento attivo e aumento della partecipazione volontaria con feed back positivi da parte degli educatori e familiari; - aumento dell'inclusione spontanea dei minori con altre persone; -sensibilizzazione della comunità sulla disabilità e sul valore della diversità.



SOGGETTO ATTUATORE	Associazione Musicale “Il Palco Laboratorio Musicale APS”
TIPOLOGIE DI SPESA DA SOSTENERE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE A GARANTIRE LA CORRETTA ATTUAZIONE DEL PROGETTO	- Compenso del personale amministrativo –contabile; - compensi per musicoterapeuti, musicisti professionisti, educatori e direttore artistico.